

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA "SICUREZZA E RESILIENZA
DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE" (INTERUNIVERSITY CENTRE FOR
RESEARCH IN SAFETY, SECURITY AND RESILIENCE OF CRITICAL
INFRASTRUCTURES) - CRISR**

TRA

L'Università del Salento, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Fabio Pollice, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

Il Politecnico di Bari, rappresentato dal Rettore pro-tempore prof. Francesco Cupertino, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

L'Università degli Studi di Bari, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Bronzini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

L'Università di Foggia, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Lorenzo Lo Muzio, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

L'Università LUM, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Antonello Garzoni, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ...;

nel seguito congiuntamente definite "Atenei" o "Università"

premessi che

- In merito alla proposta di Patto territoriale per l'alta formazione denominata "PATTO TERRITORIALE SISTEMA UNIVERSITARIO

PUGLIESE – OPEN APULIAN UNIVERSITY”, presentata congiuntamente da codeste Università, all’esito della valutazione compiuta dalla commissione designata con decreto del Ministro pro tempore prot.1199 del 14 ottobre 2022, la proposta è stata ritenuta meritevole di finanziamento, come comunicato con Nota del SEGRETARIATO GENERALE - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ministero dell’università e della Ricerca, del 16/12/2022.

- La predetta proposta prevede, come deliverable D5.1.4 della stessa, la Trasformazione dell’attuale Centro per la Ricerca Interdisciplinare sulla Sicurezza e Resilienza delle Infrastrutture Critiche (Centre for Interdisciplinary Research on Security and Resilience of Critical Infrastructures – CRISR), esistente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento in Centro interateneo.
- Il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento coordina il Subnetwork UNIMED Safety and Security of Critical Infrastructures, che raccoglie oltre 20 Atenei del Mediterraneo, dell’Area Balcanica ed Europei per le ricerche sulle infrastrutture critiche, che caratterizzano diversi settori sociali, industriali e produttivi, con un alto livello di interdisciplinarietà, che copre non solo aspetti puramente tecnici, ma anche questioni di grande importanza sociale ed economica.
- Ridurre le vulnerabilità delle infrastrutture critiche e aumentarne la resilienza è uno dei principali obiettivi dell’UE. Occorre garantire un

livello adeguato di protezione e limitare, per quanto possibile, gli effetti negativi delle perturbazioni sulla società e sui cittadini.

- Il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection - EPCIP) definisce il quadro generale per le attività volte a migliorare la protezione delle infrastrutture critiche in Europa, in tutti gli Stati dell'UE e in tutti i pertinenti settori di attività economica. Le minacce alle quali il programma mira a rispondere non sono solo limitate al terrorismo, ma comprendono anche attività criminali, catastrofi naturali e altre cause di incidenti. In breve, cerca di fornire un approccio intersettoriale su tutti i rischi. L'EPCIP è sostenuto da scambi regolari di informazioni tra gli Stati membri nell'ambito delle riunioni dei punti di contatto CIP.
- Un pilastro fondamentale di questo programma è la direttiva 2008 sulle infrastrutture critiche europee (Directive on European Critical Infrastructures). Stabilisce una procedura per identificare e designare le infrastrutture critiche europee (ICE) e un approccio comune per valutare la necessità di migliorarne la protezione.

convengono e stipulano quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 1 - Istituzione del Centro

Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il "Centro interuniversitario di ricerca sulla Sicurezza e Resilienza delle Infrastrutture Critiche - (INTERUNIVERSITY CENTRE FOR RESEARCH IN SAFETY, SECURITY AND RESILIENCE OF CRITICAL INFRASTRUCTURES) - CRISR", di seguito

indicato col termine di Centro.

Il Centro ha come finalità lo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, primariamente di ricerca, formazione e terza missione.

Il Centro non ha soggettività giuridica ed il relativo funzionamento è normato dagli articoli del presente atto.

Art. 2 – Finalità del Centro

Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:

- Contribuire alla attuazione di quanto previsto nel predetto "PATTO TERRITORIALE SISTEMA UNIVERSITARIO PUGLIESE - OPEN APULIAN UNIVERSITY", con particolare riferimento al WP5: SVILUPPO COMPETENZE PER LA SICUREZZA E LA RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE.
- Contribuire al più ampio e utile coordinamento delle attività dei gruppi di ricerca delle Università che costituiscono il Centro, di altre Università, in particolare quelle facenti parte del SubNetwork di UniMed prima citato, di altri Enti interessati al tema delle Infrastrutture Critiche, anche al fine di costituire una Università Europea e Mediterranea nell'ambito del programma ERASMUS e più in generale delle attività di internazionalizzazione dei predetti gruppi di ricerca.
- Promuovere la conoscenza e la divulgazione delle tematiche proprie delle infrastrutture critiche mediante convegni, giornate di studio, tavole rotonde, workshop, visite tecniche e scambio di informazioni fra ricercatori e specialisti;
- Promuovere la diffusione dell'informazione relativa alle tematiche delle infrastrutture critiche e della loro sicurezza mediante seminari, manifestazioni

e giornate di studio;

- Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica su tematiche di interesse per le infrastrutture critiche mediante accordi con Università, Enti di Ricerca ed ogni altro soggetto operante nell'ambito delle infrastrutture critiche;
- Promuovere lo studio e la conoscenza delle problematiche territoriali mediante mappatura, approfondimento e classificazione dei rischi più rilevanti in tutti i principali settori delle infrastrutture critiche;
- Promuovere la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali;
- Promuovere l'istituzione di specifici percorsi di formazione pre e post laurea, inclusi assegni di ricerca e Dottorati di Ricerca, con particolare attenzione all'ambito Mediterraneo, Europeo e Internazionale, e ai programmi ERASMUS, tra i quali quello relativo alle European Universities;
- Promuovere l'organizzazione di scuole multidisciplinare sulle infrastrutture critiche, con partecipazione di partner internazionali, finalizzata all'aggiornamento professionale, al networking e alla consapevolezza situazionale nell'ambito delle infrastrutture critiche;
- Collaborare con enti governativi, scientifici e tecnici nazionali e internazionali operanti nel campo delle infrastrutture critiche;
- Porsi quale soggetto di raccordo fra le diverse realtà industriali e di ricerca operanti o interessate alla tematica a livello nazionale e internazionale;
- Sostenere la pubblicazione di articoli scientifici, linee guida e monografie relative alle infrastrutture critiche;
- Fornire attività di consulenza ad enti pubblici e ad operatori di infrastrutture critiche.

- Favorire un ambiente di ricerca transdisciplinare e internazionale, in cui studiosi di diversa formazione e ambito disciplinare possano collaborare e sviluppare le proprie attività;
- Promuovere e sostenere collaborazioni tra le realtà che sono impegnate in processi di ricerca sulla sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche e creare nuove relazioni fra la ricerca, la formazione, l'educazione e le diverse componenti sociali (istituzioni pubbliche, mondo produttivo e del lavoro, terzo settore, società civile).

Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali delle Università aderenti.

Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3 - Composizione del Centro

All'atto dell'istituzione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti/Strutture delle Università convenzionate:

- per l'Università del Salento: Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione; ...;
- per il Politecnico di Bari: ...;

– per l'Università degli Studi di Bari: ...;

- per l'Università di Foggia: ...;

- per l'Università LUM:

Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture degli Atenei convenzionati, e/o di altre Università previa deliberazione del Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 8, adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università deve essere sottoscritta da tutti gli Atenei convenzionati e viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono aderire al Centro professori, ricercatori e altro personale afferente ai Dipartimenti aderenti, che ne facciano richiesta motivata e che intendano partecipare alla attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 2, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ateneo.

Possono aderire al Centro, in forma individuale, professori, ricercatori e altro personale in servizio presso altri Dipartimenti delle Università aderenti, o presso altre Università, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alle attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 2, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ateneo.

Possono, inoltre, aderire al Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università o in servizio presso Atenei stranieri, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alle attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 2.

Art. 4 - Sede amministrativa e Funzionamento del Centro

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento di

Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento. Il Dipartimento curerà l'attuazione delle proposte formulate dal Consiglio del Centro, secondo i propri Regolamenti. In particolare, il predetto Dipartimento curerà la gestione degli atti relativi ai rapporti del Centro con gli Enti esterni, secondo le Norme dell'Università del Salento. Il personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro, con particolare riferimento ai progetti e alle attività affidate al predetto Dipartimento, è garantito dal predetto Dipartimento.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

Per specifici progetti o attività, si potranno prevedere opportuni accordi con altri Dipartimenti aderenti al Centro. In tal caso, su proposta del Consiglio, si potrà affidare la gestione amministrativa di progetti specifici ad altro Dipartimento afferente o ad altro Centro di spesa.

Inoltre, gli altri Dipartimenti aderenti al Centro potranno realizzare delle sedi distaccate o sezioni specifiche del Centro stesso, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.

Le attività del Centro potranno svolgersi presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti/Strutture cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

In tal caso, in accordo con le Norme di rendicontazione dei progetti interessati e le Norme dei singoli Atenei, sarà possibile rendicontare gli impegni economici del Personale afferente al Centro.

Gli Atenei, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono

mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, attrezzature e locali dei Dipartimenti/Strutture convenzionati al Centro stesso; compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, essi possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, personale del loro organico.

Art. 5 Gestione amministrativa e finanziamenti

Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Ateneo sede amministrativa e svolge la sua attività per il tramite del Dipartimento sede amministrativa.

Esso non dispone di organico ed opera mediante finanziamenti provenienti da fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro o da finanziamenti per progetti e attività specifiche.

Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite possono essere trasferite dalla sede Amministrativa agli Atenei convenzionati, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite direttamente dagli stessi, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.

Ciascun Ateneo convenzionato, che collaborerà allo svolgimento delle attività del Centro, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

Art. 6 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

a. il Consiglio Scientifico, organo collegiale di programmazione, gestione e di indirizzo dell'attività scientifica;

b. il Comitato Direttivo, organo collegiale, contribuisce all'attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività scientifica proposte dal Consiglio Scientifico;

c. il Coordinatore, organo monocratico del Centro a cui competono poteri di impulso, poteri gestionali e di rappresentanza, nei limiti degli Statuti degli Atenei aderenti.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Le riunioni degli Organi collegiali sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei presenti. Le riunioni degli Organi Collegiali sono presiedute dal Coordinatore del Centro. La convocazione deve contenere data, orario e luogo fissati per la riunione, nonché la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è inviata agli interessati, mediante messaggio di posta elettronica preferibilmente all'indirizzo istituzionale, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Il termine può essere ridotto nei casi di comprovata urgenza. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio. Delle adunanze degli Organi Collegiali viene redatto un verbale, che è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante. Per le altre modalità di svolgimento delle riunioni si rinvia ai Regolamenti della Sede Amministrativa del Centro.

Art. 7 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico (di seguito Consiglio) è l'organo collegiale di governo scientifico del Centro, con funzioni di indirizzo programmatico e di proposta delle attività.

Il Consiglio è costituito dai docenti e ricercatori, altro personale, studiosi e studiosi, esperte ed esperti, per i quali è stata approvata, dal Consiglio stesso, l'afferenza al Centro.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Coordinatore, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta lo stesso lo ritiene necessario o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti su preciso ordine del giorno.

Per la discussione di determinati argomenti, il Consiglio Scientifico può invitare alla riunione persone esterne.

I compiti del Consiglio Scientifico sono i seguenti:

- elegge al proprio interno il Coordinatore, come meglio precisato successivamente;
- discute le linee di indirizzo dell'attività scientifica e delle varie attività del Centro;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Coordinatore da trasmettere agli Atenei convenzionati;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli Atenei convenzionati;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;

- stabilisce le modalità di riunione e di lavoro, nonché le deleghe di funzione, del Comitato Direttivo.
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione;
- vaglia e approva la relazione annuale;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti.

Art. 8 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da tre rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominato dai Rettori degli Atenei convenzionati. Vi partecipa, inoltre, il Responsabile Amministrativo del Dipartimento sede amministrativa e il Vice-Coordinatore.

Il suo mandato coincide con quello del Coordinatore.

Il Comitato Direttivo provvede agli atti necessari, dal punto di vista amministrativo, per l'attuazione dei progetti, dei programmi e delle attività come stabilito dal Consiglio Scientifico.

Il Comitato Direttivo è organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue attività. In particolare, il Comitato Direttivo collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, coordinando le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Scientifico.

Il Comitato Direttivo può, inoltre, deliberare sulle materie espressamente delegate dal Consiglio Scientifico.

Inoltre:

- predisporre il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Scientifico;
- predisporre la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Consiglio Scientifico) agli Atenei convenzionati;

Il Comitato Direttivo può avvalersi, per attività, programmi o progetti specifici, della collaborazione degli Afferenti al Centro.

Art. 9 - Coordinatore

Il Coordinatore, in particolare:

- Convoca e presiede gli Organi Collegiali del Centro, curando le procedure necessarie per l'esecuzione delle rispettive proposte;
- Promuove, coordina e sovrintende le attività del Centro e vigila sull'osservanza delle norme;
- Tiene i rapporti con gli organi dei Dipartimenti afferenti e con l'Amministrazione centrale degli Atenei afferenti.
- Esercita tutte le attribuzioni, non menzionate nel presente regolamento, che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- Sentito il parere del Consiglio Scientifico, può nominare il Vice-Coordinatore tra i componenti del Consiglio stesso, nonché eventuali delegati per funzioni specifiche.

Il Coordinatore è eletto dai componenti del Consiglio Scientifico tra i componenti del Consiglio stesso. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, in una seduta appositamente convocata dal decano dei professori di I fascia del Dipartimento sede amministrativa del Centro. L'elezione richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una seconda votazione, nella quale l'elezione avverrà a maggioranza dei votanti. All'esito della predetta votazione, il Coordinatore del Centro è nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Coordinatore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

L'incarico può essere revocato in seguito a richiesta sostenuta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del Consiglio.

Art. 10 - Durata e rinnovo, Recesso

La presente convenzione ha la durata di quindici anni a partire dalla stipula.

Essa è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione.

Gli Atenei contraenti possono liberamente recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettori degli Atenei aderenti e in conoscenza al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Coordinatore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Scientifico.

Art. 11- Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro e

Coperture assicurative

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di

Prevenzione e protezione affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente ai singoli Atenei, che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre

Università interessate.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Gli Afferenti al Centro si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.

Il Coordinatore del Centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo Centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 - Diritto di proprietà intellettuale

Salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, gli Atenei afferenti inviano l'elenco dei primi afferenti al Centro al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, sede amministrativa.

Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Scientifico sarà convocato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, che presiederà la riunione,

per la elezione del Coordinatore.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i Rettori degli Atenei Convenzionati nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Comitato Direttivo, comunicando quindi la nomina al Direttore del Dipartimento sede amministrativa e al Coordinatore del Centro se già eletto.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.